



BANDO CAMERALE A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA

ARTICOLO 1 – FINALITA'.

La Camera di Commercio di Modena intende erogare contributi “*una tantum*” per fronteggiare l'incremento straordinario dei costi dell'energia.

L'intervento è rivolto alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Modena ed ha natura complementare ed aggiuntiva rispetto ai provvedimenti messi in campo dal Governo con il Decreto Sostegni-ter (D.L. 1 marzo 2022 n.17), il Decreto Bollette 2022 (D.L. 30 giugno 2022 n. 80), il Decreto Aiuti quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176) ed ai successivi ulteriori interventi anche di matrice comunitaria e regionale aventi la medesima natura (fiscale).

A fronte di provvedimenti agevolativi in conto capitale, se impattanti direttamente sul costo dell'energia, il beneficiario dovrà esercitare l'opzione rispetto a quello concesso con il presente bando.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI INTERVENTO.

Con il presente bando si intende erogare un contributo a fondo perduto, correlato all'incremento dei costi dell'energia per tutte le utenze non domestiche intestate alle imprese della provincia di Modena con un numero di addetti compreso tra 1 e 5, indipendentemente dalla potenza, purché sostenuto **dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022** e valutato in riferimento al corrispondente periodo dell'anno 2019.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE.

Le risorse complessivamente destinate dalla Camera di commercio di Modena a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad euro 1.000.000,00 e la relativa concessione avverrà nel modo seguente:

- a) le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo dell'importo unitario massimo che va da euro 600,00 ad euro 3.000,00 sulla base delle seguenti fasce:

Fascia di incremento dei costi dell'energia registrato nel periodo di riferimento		Plafond assegnato per fasce	Contributo massimo
A	Maggiore di € 7.000,00	€ 400.000,00	€ 3.000,00
B	Da € 4.000,01 a € 7.000,00	€ 300.000,00	€ 2.100,00
C	Da € 2000,01 a € 4.000,00	€ 200.000,00	€ 1.200,00
D	Sino a € 2.000,00	€ 100.000,00	€ 600,00
TOTALE		€ 1.000.000,00	

- b) l'entità dell'agevolazione può raggiungere il 50% delle spese ritenute ammissibili corrispondenti all'incremento dei costi energetici nei limiti del contributo massimo definito per fascia di appartenenza di cui alla lettera a), come meglio precisato negli articoli successivi.

I contributi assegnati saranno liquidati al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio di Modena si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale totale. In caso di non completo utilizzo del plafond di una singola fascia, la somma residuale andrà ad incrementare le fasce risultate più incipienti.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese iscritte alla Camera di commercio di Modena che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino, **pena l'esclusione**, i seguenti requisiti:

1. siano imprese con un numero di addetti compresi tra 1 e 5, inclusi gli indipendenti, dei seguenti settori:
 - commercio al dettaglio (classe 47, escludendo supermercati ed ipermercati);
 - bar e ristoranti (classe 56);
 - servizi alla persona (riparazione pc, lavanderie, acconciatori, estetisti, ecc. classi 95 e 96);
2. abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Modena;
3. risultino iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Modena e attive alla data di presentazione della domanda di contributo e siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
4. siano in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio di Modena, inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;
5. non abbiano protesti a proprio carico;
6. non si trovino in stato di liquidazione giudiziale o volontaria, di fallimento, non abbiano presentato domanda di concordato o non si trovino in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC dovrà essere regolare al momento della presentazione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione successiva);
8. siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della presentazione della domanda e sino all'eventuale liquidazione;
9. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012;
10. non abbiano subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione.

¹Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

²In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Ogni impresa può presentare **una sola domanda di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande, verrà tenuta in considerazione **solo l'ultima domanda** presentata in ordine temporale.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI.

Sono ammissibili le spese relative all'incremento del costo della componente energia (elettrica o gas) sostenuto **dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022** purché risultante in misura pari o maggiore del 25% rispetto al medesimo periodo dell'annualità 2019, a parità di operatività e dotazione infrastrutturale; tali spese dovranno essere evidenziate **e saranno valutate al netto dei costi di sistema, di trasporto ed al netto dell'IVA.**

Alle imprese richiedenti sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo che varia da euro 600,00 ad euro 3.000,00 a seconda della fascia di cui al precedente art. 3 lett. a).

ARTICOLO 7 – REGIME DI AIUTO.

Il contributo è concesso in regime "*de minimis*" e, pertanto, nell'ambito del massimale calcolato su base triennale vigente ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013, Regolamento (UE) N. 717/2014 e Regolamento (UE) N. 1408/2013, considerando tutti gli aiuti ottenuti non solo da una data impresa, ma da tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo (Impresa Unica).

Gli aiuti di cui al presente Bando sono **cumulabili** per gli stessi costi ammissibili con qualsiasi misura adottata dal Governo centrale per il contenimento della spesa per l'energia elettrica di cui al Decreto Sostegni-ter (D.L. 1 marzo 2022 n.17), il Decreto Bollette 2022 (D.L. 30 giugno 2022 n. 80), il Decreto Aiuti quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176) ed eventuali successivi ulteriori interventi anche di matrice comunitaria e regionale aventi la medesima natura (fiscale).

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

Le richieste di contributo possono essere inviate a partire **dalle ore 9:00 del 5 dicembre fino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2022.**

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica**, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>).

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili, analogamente, altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Il solo invio della domanda (e non la sua sottoscrizione) può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.

A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e che saranno disponibili sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, nella sezione Promozione - Contributi camerali:
 - modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci), in cui siano indicate le bollette/fatture riferite alle spese sostenute e con le quali si attesti la conformità all'originale delle copie digitali dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle bollette/fatture, relative al periodo **1 gennaio 2022 – 31 ottobre 2022** e copia delle bollette/fatture del medesimo periodo relativo all'annualità 2019, purché interamente pagate e non rateizzate;
 - copia dei documenti attestanti il pagamento delle suddette bollette riferite al 2022 effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie/postali attestata da operatori autorizzati (portanti il codice identificativo della transazione, es. per i bonifici CRO, TNR). Sono in ogni caso esclusi pagamenti in contanti o tramite assegni.

L'istanza **non è soggetta all'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

È obbligatoria l'indicazione in domanda di un unico indirizzo PEC corrispondente al proprio domicilio digitale, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La Camera di commercio di Modena è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 9 – CRITERI PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE.

I contributi saranno assegnati sulla base di una procedura valutativa a graduatoria effettuata per ciascuna delle fasce, che terrà conto dell'entità in valore assoluto dell'incremento registrato dei costi dell'energia e risulterà definita in base al punteggio conseguito in ordine decrescente e così determinato:

Punteggio Totale = Punteggio proporzionale all'incremento assoluto dei costi.

La misura del contributo massimo sarà commisurata alla singola fascia di appartenenza, come di seguito riportato:

Fascia di incremento dei costi dell'energia registrato nel periodo di riferimento		Plafond assegnato per fasce	Contributo massimo
A	Maggiore di € 7.000,00	€ 400.000,00	€ 3.000,00
B	Da € 4.000,01 a € 7.000,00	€ 300.000,00	€ 2.100,00
C	Da € 2000,01 a € 4.000,00	€ 200.000,00	€ 1.200,00
D	Sino a € 2.000,00	€ 100.000,00	€ 600,00
TOTALE		€ 1.000.000,00	

Il punteggio sarà proporzionale all'incremento assoluto, utilizzando le seguenti formule: risultati arrotondati alla seconda cifra decimale.

Fascia A

$$\text{Punteggio incremento assoluto} = \frac{(\text{incremento assoluto registrato} - 7.000,00) \times 50}{(\text{Incremento più elevato registrato Fascia A} - 7.000,00)}$$

Fascia B

$$\text{Punteggio incremento assoluto} = \frac{(\text{incremento assoluto registrato} - 4.000,00) \times 50}{(7.000,00 - 4.000,00)}$$

Fascia C

$$\text{Punteggio incremento assoluto} = \frac{(\text{incremento assoluto registrato} - 2.000,00) \times 50}{(4.000,00 - 2.000,00)}$$

Fascia D

$$\text{Punteggio incremento assoluto} = \frac{\text{incremento assoluto registrato} \times 50}{(2.000,00 - 0,00)}$$

A parità di punteggio totale per stabilire la priorità verrà considerata la terza cifra decimale.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande, si procederà con la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) di tutte le imprese la cui domanda è risultata ammissibile a norma dei requisiti previsti dall'art. 4.

Il DURC dovrà essere regolare alla data di presentazione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione successiva.

Alle imprese per le quali l'esito della consultazione delle piattaforme INPS e INAIL risulti "non effettuabile", perché non tenute all'iscrizione all'INPS e all'INAIL, verrà richiesta un'autocertificazione di regolarità che dovrà essere acquisita dalla Camera di Commercio via PEC, entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta pena la non ammissibilità. La richiesta verrà inviata al domicilio PEC indicato dall'impresa nella domanda di contributo.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri previsti dall'art. 9, si procederà con la liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla chiusura del bando.

È comunque facoltà della Camera di Commercio chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande per esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo:

- a) di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Bando, consapevoli, che in caso di mancato rispetto delle stesse, la Camera di Commercio, nei casi previsti, potrà revocare il contributo liquidato;
- b) di collaborare con la Camera di Commercio, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata;
- c) restituire l'importo del contributo erogato in caso di revoca.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del ristoro e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 dell'1/12/2015, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme già erogate.

ARTICOLO 13 – CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere che le dichiarazioni specifiche rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovessero risultare false.

Art. 14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale avv. Massimiliano Mazzini.

Art. 15 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it.

Art. 16 - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.